

Circolare Informativa <<Fiscalità>>

15 giugno 2020

OGGETTO: Opportunità da Decreto Rilancio

Gentile Cliente,

con la presente si riassumono le principali **opportunità** che emergono dal **Decreto "Rilancio" n. 34/2020**.

Articolo 25 – Contributo a fondo perduto

Con il **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10/06/2020** è stato approvato il **modello di istanza** da **presentare telematicamente** ai fini della richiesta del Contributo a fondo perduto.

Le domande possono essere **presentate a partire dal 15/06 p.v.** e non si tratta di un "click day" (pertanto non sono previste modalità diverse di erogazione a seconda dell'ordine cronologico delle richieste pervenute).

Si ricordano in sintesi le caratteristiche:

1. A chi spetta

Ai titolari di partita Iva che:

- abbiano conseguito nel **2019** ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di €**;
- abbiano, in alternativa:
 - a. conseguito un **fatturato** del mese di **aprile 2020 inferiore a 2/3** del fatturato del mese di **aprile 2019**;
 - b. iniziato l'attività a partire dal **01/01/2019**;
 - c. domicilio fiscale o sede operativa in Comuni colpiti da eventi calamitosi con **stati di emergenza in atto al 31/01/2020**.

2. A chi non spetta

- soggetti la cui attività sia **cessata** alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno **iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020**, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- **enti pubblici** di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari **finanziari** e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir;
- **professionisti** e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

(cosiddette **casce previdenziali**);

- soggetti che hanno diritto alla **percezione delle indennità** previste dagli articoli **27** (bonus professionisti) e **38** (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

3. La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa **percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

importo ricavi / compensi 2019	% da applicare
< = 400.000 euro	20%
> 400.000 e <=1.000.000 euro	15%
> 1.000.000 e <= 5.000.000 euro	10%

Il contributo è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche **e a 2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il **calcolo** del contributo è il seguente:

a) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo;

b) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività **da maggio 2019**, spetta l'importo minimo del contributo.

Articolo 34 – Credito imposta locazioni

1. A chi spetta

- ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019;

- alle **strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari** registrato nel periodo d'imposta precedente;

- **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2. La misura del credito

Canone di locazione, leasing (non finanziario), concessione di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività a Partita Iva	Affitto d'azienda comprensivo di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività a Partita Iva	Canone di locazione, leasing (non finanziario), concessione di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale (enti non commerciali)
60% del canone di marzo	30% del canone di marzo	60% del canone di marzo
60% del canone di aprile	30% del canone di aprile	60% del canone di aprile
60% del canone di maggio	30% del canone di maggio	60% del canone di maggio

3. Condizioni per la fruizione

1. Il credito d'imposta è commisurato all'importo **effettivamente corrisposto** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**.

2. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta **spetta a condizione** che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

4. Modalità di utilizzo

1. **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
2. ovvero **in compensazione** in modello F24.

Al riguardo si informa che nei giorni scorsi è stato diffuso dall'Agenzia delle entrate il **codice tributo** da utilizzare in F24 allo scopo della compensazione con altri tributi: ovvero il **6920**, nella sezione Erario e con anno di riferimento "2020".

5. Eventuale cessione del credito

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, **può optare per la cessione del credito** al locatore o al concedente a fronte di uno **sconto di pari ammontare** sul canone da versare. Il credito è quindi utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o



concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

La possibilità di **utilizzo da parte del locatore**, però, è limitata al 31/12/2020, un eventuale residuo **non è più utilizzabile né rimborsabile** in data successiva.

Il credito d'imposta può essere **ceduto anche ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Articolo 186 – Bonus "pubblicità"

Limitatamente all'anno **2020**, il credito d'imposta già richiedibile dal 2018 a fronte di investimenti pubblicitari delle imprese su **organi di stampa o emittenti televisive e radiofoniche locali** viene incrementato nel suo ammontare teoricamente richiedibile (visto il limite di stanziamento).

Per l'anno in corso la misura del credito non si basa più sul solo valore incrementale, ma dovrà essere pari al **50% del valore complessivo** degli investimenti effettuati per l'anno 2020.

Vengono poi **posticipati i termini di prenotazione del beneficio**, la cui finestra ora sarà **dal 1.09 al 30.09**.

Tale credito, in ogni caso, è concesso nei limiti dei regimi degli **aiuti de minimis**, che garantiscono alle imprese un massimale pari a 200.000 euro.

L'investimento in pubblicità si considera sostenuto secondo i criteri di inerenza e competenza; le spese devono essere supportate dall'**attestazione** circa la loro effettività **di un revisore legale o di un professionista** legittimato a rilasciare un **visto di conformità**. Tali spese, ai soli fini del credito d'imposta, sono ammesse al netto delle spese accessorie dei costi di intermediazione.

Proposte di servizio dello Studio

Per chi intendesse avvalersi della nostra assistenza, il nostro Studio si rende disponibile alla verifica sulla possibilità di richiedere le agevolazioni, sul calcolo dell'ammontare e sulla predisposizione ed invio delle istanze necessarie, alle **seguenti tariffe**:

- *Contributo a fondo perduto*: 120 euro + Iva;
- *Credito d'imposta locazioni*: 100 euro + Iva;
- *Bonus pubblicità*: sulla base del numero dei documenti da attestare.

Coloro che fossero interessati, sono pregati di contattare il proprio consulente di riferimento per attribuire l'incarico e accordarsi sul servizio richiesto.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

